



Decisione n. 3/2023  
Proc. n. 3/2023 RG. PF. e n. 3/2023 RG. TF.

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 3/2023 RG. PF. e Proc. n. 3/2023 RG. TF.  
Nella seduta dell'11 settembre 2023 ha adottato la presente

### DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. Claudio Capovilla** (tess. n. [REDACTED]), nato a [REDACTED], tesserato per A.P.D. Kosmos Rovereto;

- **A.P.D. Kosmos Rovereto** (05005), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale società di appartenenza del tesserato;

- **Sportclub Merano Sezione di Tiro con l'arco** (21004), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale società organizzatrice della gara;

chiamati a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari: artt. 71, 72, 2.1. Reg. Giustizia in relazione agli artt. 3.16 lett. a), b) e c) Statuto, art. 31 Reg. Organico e artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché il Capitolo 14 del Regolamento Tecnico di Tiro, Fatto commesso in Lana (BZ), in data 15.01.2023.

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visti gli artt. 71, 72, 2.1. Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.16 lett. a), b) e c) Statuto, art. 31 Reg. Organico;

Visto l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché il Capitolo 14 del Regolamento Tecnico di Tiro.

Visto l'art. 63.1, lett. A), punti 2 e 3, Reg. Giustizia;

Visti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio dell'11.09.2023, l'avv. Désirée Gaspari e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

\* \* \*

### FATTO e DIRITTO

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione del 05.04.2023 - inoltrata per il tramite dell'Ufficio Tecnico Federale - con la quale il Segretario Generale della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco segnalava il comportamento tenuto dal tesserato, Sig. Claudio Capovilla (tess. n. [REDACTED]),

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



della A.P.D. Kosmos Rovereto (05005), durante la gara di Campionato provinciale organizzata da Sportclub Merano Sezione di Tiro con l'arco (21004), tenutasi a Lana (BZ) il 15.01.2023;

Nel verbale di gara il Giudice di gara segnalava che il predetto tesserato si rifiutava di firmare lo *score* (i.e. schede di punteggio) della prima serie volendo comunque proseguire la gara con il permesso degli organizzatori; terminava quindi la competizione senza firmare neanche il secondo *score*.

A seguito degli approfondimenti dell'Ufficio Federale - che acquisiva agli atti documenti utili all'indagine - in data 10.05.2023 il Procuratore chiamava in audizione sia il Capovilla che il G.d.G., Sig. Mariano Carlini.

Emergeva, ad avviso dell'Accusa, un comportamento passibile di rilevanza disciplinare a carico del Sig. Claudio Capovilla, dell'affiliata di appartenenza (A.P.D. Kosmos Rovereto), nonché della società organizzatrice dell'evento (Sportclub Merano sezione di Tiro con l'Arco) a fronte di una condotta del tesserato passibile di rilievo disciplinare, che ha comportato la violazione dei principi di lealtà e correttezza, nonché delle norme dello Statuto Federale, dei Regolamenti della Fitarco e delle disposizioni tecniche in essi richiamate; egli, infatti, in spregio alle previsioni del Regolamento Tecnico di Tiro, partecipava alla manifestazione sportiva del Campionato provinciale rifiutandosi, in ben due occasioni, di firmare le schede di punteggio.

Medesima contestazione era formulata dalla Procura Federale per:

- la A.P.D. Kosmos Rovereto, la quale non impediva che il proprio tesserato perpetrasse la condotta illecita, essendo quindi responsabile per detto comportamento;
- la affiliata Sportclub Merano, organizzatrice della gara, che, a sua volta, ha violato il Regolamento Tecnico di Tiro nella misura in cui ha accettato le schede di punteggio del Capovilla sprovviste di firma.

All'esito del contraddittorio instaurato con gli interessati (ove l'incolpato, peraltro, si scusava per quanto occorso) e di successiva valutazione delle argomentazioni difensive, la Procura si determinava a deferire a giudizio il Sig. Claudio Capovilla unitamente alla A.P.D. Kosmos Rovereto ed alla Sport Club Merano Sezione di Tiro con l'Arco, in persona dei rispettivi *l.r.p.t.*

All'udienza in camera di consiglio, ritualmente fissata per il 24.07.2023, alla presenza del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Gazzola, del Sig. Claudio Capovilla, della A.P.D. Kosmos Rovereto e dello Sportclub Merano in persona dei *l.r.p.t.*, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Angela Esposito del Foro di Trento, il Collegio prendeva atto preliminarmente del deposito, in data 20.07.2023, della documentazione a firma del Procuratore Federale (in atti).

L'Avv. Esposito mostrava documenti (già agli atti) e due dichiarazioni del Capovilla chiedendone l'acquisizione nel fascicolo.

In tale occasione il Sostituto Procuratore si riportava al proprio atto di deferimento e alla documentazione ad esso allegata ritenendolo completo e idoneo a supportare l'incolpazione; richiamava, in particolare, l'art. 12 delle Preleggi, evidenziando come detta norma dovesse essere

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



necessariamente intesa nel senso indicato dalla Procura Federale, posto che una differente interpretazione avrebbe svuotato di significato la norma medesima.

La Procura evidenziava, altresì, come vi fosse un duplice onere da parte della società organizzatrice: da un lato, apprendere materialmente le schede/punteggi (*score*), dall'altro, apportare la correzione come previsto dall'art. 14 4.1 del Regolamento Tecnico di Tiro; sottolineava, inoltre, riguardo la posizione della A.P.D. Kosmos Rovereto, la sua responsabilità oggettiva richiamando, nello specifico, il verbale di interrogatorio del deferito e i contenuti in esso riportati ove il deferito medesimo dichiarava come nessuno della società di appartenenza lo avesse avvisato dell'errore.

L'Avv. Esposito, di contro, nel richiamare i propri scritti difensivi, evidenziava al Collegio le distinte posizioni delle A.S.D. incolpate e, in particolare:

- quanto alla A.P.D. Kosmos Rovereto, affermava che la responsabilità oggettiva in contestazione sarebbe stata ampiamente scriminata dalla condotta attiva tenuta dai tesserati presenti all'evento al momento del fatto;
- quanto allo Sport Club Merano, ripeteva come l'art. 14 4.1 del Regolamento Tecnico di Tiro non vieterebbe agli organizzatori di accettare e registrare tabelle di punteggio che non riportano la firma e che, conseguentemente, anche se l'affiliata avesse accettato le schede, ciò non avrebbe costituito una violazione del Regolamento tecnico.

Chiariva, infine, come la squalifica dell'atleta dovesse essere comminata dal Presidente della giuria arbitrale della gara, mentre nessuna competenza è attribuita, al riguardo, alla società organizzatrice. Richiamava al Collegio il termine esatto "squalificare", che ha il significato sia di escludere dalle gare che di escludere dalla classifica.

Ciò posto, il Sostituto Procuratore Federale invocava per:

- il Sig. Claudio Capovilla, la sanzione della sospensione di n. 15 gg. di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, intesa quale pena base, ridotta alla sanzione della diffida, in ragione della applicazione delle attenuanti generiche;
- A.P.D. Kosmos Rovereto, la ammenda di Euro 300,00, pari a n. 6 volte la quota di prima di affiliazione;
- Sportclub Merano Sezione di Tiro con l'Arco, la ammenda di Euro 500,00, pari a n. 10 volte la quota di prima affiliazione.

L'avv. Esposito, di contro, chiedeva il proscioglimento per tutti i propri assistiti richiamando le richieste formulate in atti.

Al termine dell'istruttoria, in ragione dell'articolazione del giudizio, il Presidente rinviava alla udienza dell'11.09.2023 tenuta in trattazione scritta, con termine per il deposito di Note scritte entro tre giorni da detta data.

A tale data il Collegio ha preso atto preliminarmente del deposito in data 07.09.2023 delle note di trattazione scritta a firma dell'Avv. Stefan Thurin del Foro di Trento.

La causa era quindi trattenuta in decisione.

Il deferimento è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery  
europe

[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Il Collegio ritiene necessario affrontare separatamente le posizioni degli incolpati.

In via preliminare, l'addebito a carico del Capovilla trova conferma *per tabulas* negli atti del procedimento (cfr., in particolare, audizione del 10.05.2023 ove quest'ultimo ammetteva dinanzi al Procuratore Federale le proprie responsabilità, riconoscendo l'errore, scusandosi ed impegnandosi per il futuro a rispettare tutte le regole).

Tale condotta appare meritevole della applicazione delle attenuanti generiche indicate dalla Accusa. Ugualmente fondate appaiono le censure mosse a carico della società di appartenenza del tesserato per responsabilità oggettiva (A.P.D. Kosmos Rovereto). Non convincono, al riguardo - in assenza di documentazione e/o atti formali della predetta affiliata in grado di attestare l'interruzione del nesso causale - le argomentazioni difensive volte a sostenere che due suoi tesserati avrebbero genericamente chiesto al Capovilla di firmare lo *score*.

Ad avviso di questo Tribunale, tali (uniche) deduzioni (contrastanti, peraltro, con i contenuti della audizione del Capovilla medesimo) non appaiono sufficienti a scardinare il principio generale in tema di responsabilità, ormai cardine della giurisprudenza sportiva (*ex multis*, Collegio di Garanzia a Sez. Unite, n. 16/2020), per il quale *"la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori"* (Decisione C.F.A. - Sezioni Unite, C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018; Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione Prima, n. 52/2019; Decisione CFA, Comunicato Ufficiale n. 124/CFA del 19 maggio 2016; C.U. n. 101/CDN (2011/2012) del 18 giugno 2012; C.U. n. 029/CGF, di cui al C.U. n. 068/CGF (2012/2013) del 20 agosto 2012).

Differente conclusione porta, al contrario, l'esame dell'addebito in capo alla società organizzatrice dell'evento, alla quale la Procura contesta la violazione del Regolamento Tecnico di Tiro, nella misura in cui essa *"ha accettato le schede di punteggio del tesserato Capovilla, sprovviste di firma"*. Ad avviso dell'Accusa, contrariamente a quanto riferito, *"l'art. 14.4.1 impone (e non, semplicemente, consente) alle società organizzatrici di non accettare 'tabelle di punteggio che non riportano la firma': non è ragionevole sostenere che la norma preveda una facoltà a favore della società organizzatrice. Ciò emerge in maniera evidente anche considerando che - se si volesse attribuire alla locuzione 'non sono tenuti' il significato proposto dall'affiliata - si arriverebbe alla paradossale conseguenza che rientrerebbe nella facoltà delle affiliate anche quella di 'registrare tabelle di punteggio (...) che contengono errori di calcolo'"*.

L'assunto non appare condivisibile.

La norma tecnica richiamata da entrambe le parti (art. 14.4.1 del Regolamento Tecnico di Tiro) statuisce che: *"(...) Gli organizzatori non sono tenuti ad accettare o registrare tabelle di punteggio che non riportano firma, e/o totale, e/o il numero dei 10 e/o quello delle X (dei 9 in gare di Tiro alla Targa al Chiuso) e/o che contengono errori di calcolo. Gli Organizzatori o ufficiali addetti non sono tenuti a verificare la correttezza di ogni scheda di punteggio. Gli stessi comunque, in caso rilevino*

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





degli errori, chiederanno all'atleta interessato di correggerli. I risultati così corretti saranno registrati".

Il Collegio ritiene che la formulazione letterale di tale disposizione non palesi uno specifico *obbligo* a carico degli organizzatori di "verificare la correttezza di ogni scheda di punteggio".

Inoltre, e per quanto occorrer possa, la società organizzatrice non ha comunque fatto uso dello score del Capovilla non inserendolo in classifica.

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per il parziale accoglimento del deferimento.

Per l'effetto, il Collegio accertata la responsabilità degli incolpati Capovilla e A.P.D. Kosmos Rovereto per le violazioni loro ascritte, applica a:

- Sig. Claudio Capovilla, la sanzione della diffida ex art. 63.1, lett. A), punto 2, Reg. Giustizia;
- A.P.D. Kosmos Rovereto la minor ammenda di Euro 200,00, pari a n. 4 volte la quota di prima di affiliazione.

Assolve la Sportclub Merano Sezione di Tiro con l'Arco, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, società organizzatrice della gara, poiché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Gli argomenti di doglianza e le istanze istruttorie non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. Claudio Capovilla, la sanzione della diffida ex art. 63.1, lett. A), punto 2, Reg. Giustizia;
- A.P.D. Kosmos Rovereto la ammenda di Euro 200,00, pari a n. 4 (quattro) volte la quota di prima di affiliazione.

Assolve la Sportclub Merano Sezione di Tiro con l'Arco, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale società organizzatrice della gara, poiché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.09.2023 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Désirée Gaspari (Componente, Estensore)

Avv. Emanuele Mancuso (Componente)

Publicata il 21/09/2023



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it